



PARERE MOTIVATO

n. 99 del 12 maggio 2014

OGGETTO: Provincia di Verona. Piano faunistico-venatorio della Provincia di Verona.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e smi;

VISTO in particolare l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *"La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale."* e viene effettuata per piani e programmi:

- a) *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."*

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014.

VISTA la DGR n. 834 del 14.06.2012 con la quale, in considerazione delle peculiarità derivante dalla normativa di riferimento (LR 50/1993) per la pianificazione faunistico-venatoria, intesa nel suo complesso costituito dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (PFVP) che non hanno trovato, sia in termini contenutistici che procedurali, riferimenti precisi alla DGR 791/2009, è stato riconosciuto allo specifico sistema pianificatorio un unico processo valutativo che consente di rafforzare l'unitarietà sostanziale del sistema pianificatorio stesso, pur rimanendo salva la distinzione tra piani provinciali e piano regionale. L'Allegato A alla DGR 834 del 14 giugno 2011 definisce la procedura di VAS per il Piano Faunistico Venatorio Regionale ed i Piani Faunistico Venatori Provinciali (artt. 8 e 9 LR 50/1993).

ATTESO che con la delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV) nonché, per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità (ora Servizio Pianificazione Ambientale) della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV).

DATO ATTO che:



- a. con parere n. 83 del 03.08.2012 sul Rapporto Ambientale Preliminare per la redazione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali questa Autorità Competente ha individuato gli indirizzi operativi e le prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale, previa la consultazione in questa prima fase di Rapporto Ambientale Preliminare delle Autorità Ambientali individuate ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006;
- b. all'atto di stesura del Rapporto Ambientale Preliminare sono stati individuati i seguenti soggetti che hanno competenza amministrativa in materia ambientale:
- Regione Veneto
 - Direzione difesa del suolo
 - Direzione tutela dell'ambiente
 - Direzione turismo
 - Direzione promozione turistica integrata
 - Direzione urbanistica e paesaggio
 - Direzione agro ambiente
 - U.P. Tutela produzioni agroalimentari
 - Direzione Competitività sistemi agroalimentari
 - Direzione Piani e Programmi del Settore Primario
 - Direzione Economia e Sviluppo montano
 - U.P. Foreste e Parchi
 - Direzione Protezione civile
 - Direzione Prevenzione
 - Direzione Cultura
 - U.P. Genio Civile di Verona
 - Provincia di Treviso
 - Servizio Ecologia
 - Servizio Urbanistica e Nuova Viabilità
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
 - Genio Civile per le Opere Marittime – Trieste (coordinamento per il Triveneto)
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto (Venezia)
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Archeologici del Veneto (Padova)
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo
 - Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
 - Unione Veneta Bonifiche che raccoglie i seguenti consorzi: Consorzio di bonifica Veronese, Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta
 - UNCEM che raccoglie le seguenti Comunità: Comunità montana del Baldo, Comunità montana della Lessinia
 - Parco Regionale della Lessinia
 - Veneto Agricoltura (come Ente gestore di aree demaniali!)
 - Aziende ULSS nn. 20, 21 e 22
 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
 - Corpo forestale dello Stato - Coordinamento Regionale Veneto
 - Magistrato alle Acque
 - ENAC (come autorità per gli aeroporti)
 - ISPRA (in particolare l'ex-INFS)
 - Regione Lombardia
 - Direzione Ambiente
 - Direzione Agricoltura
 - Provincia autonoma di Trento
 - Dipartimento agricoltura e alimentazione
 - Dipartimento Risorse forestali e montane
 - Dipartimento urbanistica e ambiente
- c. nel Rapporto Ambientale Preliminare era stata esposta l'analisi dello stato dell'ambiente. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale connessi alle questioni ambientali rilevanti sono stati utilizzati per approntare le matrici di valutazione della coerenza rispetto agli obiettivi operativi connessi alle misure di attuazione del Piano.



- d. dopo l'avvenuta adozione del Piano e della proposta del Rapporto Ambientale sono pervenute complessivamente n. 64 osservazioni di cui 42 hanno carattere ambientale e 17 non sono conferenti al Piano e non risulta che siano stati acquisiti i pareri delle Autorità Ambientali.

VISTA l'istruttoria elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, sulla scorta dei documenti trasmessi dall'Autorità Procedente con le note prot. n. 0082331 del 26.08.13, acquisita al prot. regionale n. 362354 del 29/08/2013, n. 118332 del 4.12.13, acquisita al prot. reg. al n.531858 del 5.12.13, prot. n.0118395 del 04/12/2013, prot. n. 0118332 del 04/12/2013 acquisita al prot. regionale n. 544966 del 12/12/2013, prot. 0118424 del 04/12/2013 acquisita al prot regionale n. 544416 del 11/12/2013, prot. n. 0118424 del 04/12/2013, prot. 0020065 del 25/02/2014 acquisita al prot regionale n. 85501 del 27/02/2014 e prot. 0026349 del 11/03/2014 acquisita al prot regionale n. 137464 del 01/04/2014 dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Atteso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal Piano faunistico-venatorio della Provincia di Verona, che è stato redatto in riferimento all'art. 10 della Legge 157/1992 disciplina i Piani Faunistico-Venatori (PFV). Ai sensi del suddetto articolo tutto il Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata:
 - alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie per quanto attiene le specie carnivore;
 - al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, per quanto riguarda le altre specie.
- Il Piano, secondo quanto riportato dalla LR 50/1993, prevede:
 - a) le oasi di protezione;
 - b) le zone di ripopolamento e cattura;
 - c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
 - d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
 - e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
 - f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
 - g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
 - h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge 157/1992 e l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati;
 - i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;



- j) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'art. 23 della legge 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
- k) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 della legge 157/1992.
- L'analisi delle diverse componenti ambientali, unitamente alla sua valutazione effettuata mediante l'individuazione di indicatori strutturati secondo il modello DPSIR, ed infine l'analisi del Quadro di Riferimento Programmatico hanno permesso di avere un quadro sufficientemente esaustivo dei fattori di criticità/vulnerabilità presenti sul territorio e degli elementi di pregio da tutelare; in base alle conoscenze acquisite in fase di analisi è stato inoltre possibile individuare la probabile evoluzione del territorio in relazione alle dinamiche in atto, in assenza di progetto di Piano. Ciò ha fornito una base di partenza su cui costruire e valutare le trasformazioni territoriali. L'ipotesi "Zero", il "non fare", ha assunto infatti il ruolo di "grandezza di confronto". In assenza dell'attuazione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio verrebbe meno la regolamentazione e la programmazione, in maniera coerente con gli obiettivi di sostenibilità, dell'attività venatoria. Il Piano inoltre è strumento fondamentale per le attività di monitoraggio periodico di alcuni elementi faunistici, che, in assenza di Piano, non verrebbero monitorati al di fuori di aree che non ricadono sotto la supervisione di altri enti gestori (Parchi e Siti Natura 2000). Il confronto tra i diversi scenari (scenario "zero", scenario di piano e alternativa di piano) è stato condotto mediante la costruzione di due macroindicatori che riportano in modo esaustivo le valutazioni fatte per il territorio oggetto di piano. I macroindicatori sono individuati in riferimento a criteri di sostenibilità e fattori di impatto per ciascuna azione di piano (*Macroindicatore 1 – Criteri di sostenibilità ambientale con relativa Matrice di correlazione – Valutazione del grado di risposta delle alternative di piano e Macroindicatore 2 – Impatti determinati dalle alternative con relativa Matrice di correlazione – Valutazione del grado di risposta delle alternative di piano*).
 - L'analisi effettuata ha permesso di verificare un buon livello di coerenza tra obiettivi di piano e pianificazione sovraordinata. In particolare, molteplici elementi di coerenza si rilevano per obiettivi di piano relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione della biodiversità e delle reti ecologiche ed alla corretta pianificazione del territorio rurale, ossia obiettivi trasversali a molti piani sovraordinati.
 - Numerose azioni, per contro, appaiono pienamente coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, risultando orientate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni territoriali e ambientali, nonché alla qualificazione di vocazioni funzionali già in essere.
 - Le valutazioni condotte hanno permesso di analizzare le azioni di Piano verificandone gli effetti in relazione allo stato delle componenti ambientali o agli elementi di rilevanza presenti nell'ambito indagato. Dall'analisi condotta, tenuto conto delle criticità così come già descritte, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale ed al fine di garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale che il PFV ha fatto propri, sono state individuate alcune azioni di mitigazione.
 - Per monitorare gli effetti in fase di attuazione sono stati definiti 3 Macroobiettivi che sintetizzano, per categorie, gli obiettivi di piano.

VISTA la relazione istruttoria tecnica 119/2014 del 05.05.2014 svolta dal Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo ai siti della Rete Natura 2000



da cui emerge che le valutazioni risultano non completamente conformi alla normativa vigente (DPR 357/97, artt. 5 e 6) e che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano completamente le indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivano da metodi soggettivi di previsione che richiedono, in via precauzionale, l'inserimento di alcune prescrizioni.

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, la coerenza esterna è stata verificata con La nuova strategia europea in materia di sviluppo sostenibile è stata varata dal Consiglio dell'Unione Europea il 9 maggio 2006, con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ed i Piani di Area Quadrante Europa, Pianure e Valli Grandi Veronesi, Garda-Baldo e Palude del Brusà, con il Piano Ambientale della Lessinia nonché con i Piani di livello Provinciale per quanto attinente con il piano faunistico-venatorio provinciale di Verona (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con il Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani).

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito se ne riportano i contenuti sintetici, controdeduzione dell'Autorità Procedente ed il parere di questa Autorità Competente:



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N°	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione	Parere del valutatore	Parere dell'Autorità Competente
2	La linea della Zona Alpi va fatta coincidere al confine comunale anche nella parte sud-est del Comprensorio alpino di Badia Calaverina	Non conferente al PFVP. L'osservazione concerne la iperimmettibilità del confine sud ovest della Zona Alpi del Comprensorio alpino di Badia Calaverina sul confine comunale, considerando il fatto che i confini dei Comprensori alpini, in linea generale, corrispondono al territorio del comune amministrativo.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	Si prende atto del parere del valutatore.
3	Contrarietà in ordine all'istituzione (rinno) della zona di ripopolamento e cattura di Zevio est nella quale si trova la sua azienda.	Conferente ma non accoglibile. I meriti danni da lepre possono infatti essere evitati, o almeno significativamente contenuti, a seguito dell'adozione di efficaci sistemi di prevenzione. La ZRC in questione (sostituia anche nelle 2 precedenti pianificazioni) è stata individuata secondo i criteri stabiliti dal DPI.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
4	Richiesta di esclusione della proposta casi del Brusà della zona "Susprogrna" in quanto adibita a coltura intensiva	Conferente parzialmente accoglibile. La zona di cui viene chiesta l'esclusione dall'area interessa territori agricoli e comunque è esterna al sito SIC/ZPS Brusa-Vallette. Si ritiene di poter accogliere la proposta ad esclusione che per la parte e nord direttamente in rapporto con l'area umida. Le superfici scoperte dall'area, indicativamente nell'ordine di 70-80 ettari, verranno recuperate con l'impianamento verso monte dell'area "Palude Pellegrina", anch'essa sito SIC/ZPS, in tal modo si verrà a creare una estesa zona vietata alla caccia costituita da due ZRC e dall'area della Pellegrina unite tra loro. La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio	Si prende atto del parere del valutatore.
7	Inserimento dell'attuale (PFV 2007-2012) casi di protezione di Ponton sul fiume Adige tra le future aree protette.	Conferente accoglibile. L'area ha una superficie TASP di 70,57 ettari e si sviluppa lungo l'asta dell'Adige, che in quel tratto è anche sito SIC.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV in riferimento inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore.
9	Richiesta di mantenere l'attuale (PFVR 2007-2012) confine della linea della Zona Alpi per il Comprensorio alpino di Sant'Arbrogio di Valpobla. Nella proposta di PFV è stato infatti previsto un innalzamento della linea della Zona Alpi.	Non conferente al PFVP	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	Si prende atto del parere del valutatore.
10	Richiesta di mantenere l'attuale (PFVR 2007-2012) confine della linea della Zona Alpi per il Comprensorio alpino di Fumane. Nella proposta di PFV è stato infatti previsto un innalzamento della linea della Zona Alpi.	Non conferente al PFVP	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	Si prende atto del parere del valutatore.
11	Richiesta annullamento individuazione siti con importanti flussi migratori. Eventuale previsione del solo divieto di caccia ad appostamento fisso.	Conferente ma non accoglibile. L'individuazione dei siti interessati da importanti rotte di migrazione è compito specifico del PFVP secondo i criteri stabiliti dal DPI, che comunque aveva già individuato i siti storici della provincia di Verona. La previsione delle eventuali limitazioni alla caccia, assoluta o limitata alla sola selvaggina migratoria (appostamenti fissi), potrà avvenire solo a seguito del risultato dei monitoraggi che verranno successivamente effettuati.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
12	Richiesta di mantenere l'attuale (PFVR 2007-2012) confine della linea della Zona Alpi per i Comprensori alpini di Caprino V.se e di Rivoli V.se.	Non conferente al PFVP	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	Si prende atto del parere del valutatore.



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

13	Richiesta di previsione del divieto di istituzione di qualsiasi AA.TT.V. sulla provincia di VR e conseguente revoca anche di quelle attuali	Non coerente al PFVP. Il PFVR fissa i criteri per l'istituzione e rinnovo delle aziende agro-turistiche venete e la Provincia dovrà attenersi in fase di rilascio della concessione. Fase comunque successiva all'approvazione del PFVR. I requisiti tra l'altro sono già contenuti nella normativa statale e regionale in materia di prelievo venatorio.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.	
14	Richiesta di sospensione, per i prossimi anni 2014-2017, del rilascio in natura di lepri provenienti da allevamenti di qualsiasi tipo	Coerente ma non accoglibile in quanto il PFVP, pur non prevedendo il divieto assoluto di immissioni per il periodo di validità, individua specifiche limitazioni, tra cui in particolare il divieto di liberazione di lepri adulte dopo il 31 agosto (pronta caccia).	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.	
15	Richiesta di ampliamento sugli attuali confini (PFV 2007-2012) dell'area di protezione "La Musella", in subordine si chiede che il territorio escluso dall'area venga istituito quale ZRC.	Coerente accoglibile. L'ampliamento richiesto consiste in 279,62 ettari e interessa un'estesa area boscosa, andando ad interessare le superfici attualmente tutelate, ma che sono state escluse dall'area prevista nel nuovo PFVP.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV in riferimento inoltre alla salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore.	
16	Proposta di istituzione di una nuova area di protezione sul Monte Pastello, da far coincidere con il sito SIC IT3210021 al fine di proteggere, tra l'altro, il suo capre.	Coerente ma non accoglibile in quanto incoerente con le scelte pianificatorie adottate e inoltre comunque lo studio di incidenza ambientale ha già previsto le misure atte ad annullare ogni possibile incidenza su tutte specie di interesse comunitario.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.	
17	Proposta di istituzione di una nuova area di protezione sul tutto il sito SIC IT3210014, denominata "Palude del Feniletto-Sguazzo del Valesè"	Coerente non accoglibile in quanto incoerente con le scelte pianificatorie adottate e inoltre, comunque, lo studio di incidenza ha già previsto idonee e specifiche misure per annullare ogni possibile incidenza sulle specie di interesse comunitario.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.	
19	Richiesta di mantenimento sul territorio occupato dall'azienda del divieto di caccia (attualmente la zona è interessata dalla ZRC "Valk-Carpi" in ATC6).	Coerente non accoglibile in quanto in contrasto con la scelta di indirizzo e inoltre rappresenta interessi del singolo e non collettivi. L'attuale ZRC nella quale è collocata l'azienda, tra l'altro, è caratterizzata da una ridotta produttività, tale da rendere inopportuna una sua ipotesi di nuova pianificazione.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.	
20	Richiesta di trasposizione della proposta area "Scardevara-Zarpa" (alveo fiume Adige) in considerazione delle scarse varietà specifiche, sia botaniche che faunistiche presenti, al fine, in particolare, di consentire il mantenimento dell'attuale zona di addestramento cani senza sparo gestita e utilizzata dai cacciatori locali.	Coerente parzialmente accoglibile. L'area in questione è stata istituita interamente sul SIC "Fiume Adige tra Verona Este e Baia Polesine" e ha una superficie TASP di 106,45 ettari. L'attuale zona destinata all'addestramento cani per la quale il Comune di Ronco all'Adige chiede lo scorporo dell'area possiede un'estensione di circa 10 ettari e comunque è caratterizzata da territorio adatto all'attività agricola e pertanto, ancorché appartenente al SIC, non di rilevanza naturalistica. Si ritiene pertanto di poter accogliere la richiesta solo per tale limitata porzione precisando comunque che l'eventuale richiesta di istituzione a "campo cani" dovrà essere accompagnata dalla Valutazione di incidenza ambientale; il PFVP prevede tra l'altro il divieto di addestramento cani. Le superfici scorporate verranno recuperate attraverso l'implemento di altre casci e ZRC provinciali. La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla V.Inc.A.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
21	Conferma nella prossima pianificazione del cd. campo cani esistente (sito all'interno della proposta area Scardevara-Zarpa, nella tipologia permanentemente senza sparo e senza immissioni di qualsiasi tipo di	Coerente ma non accoglibile. Si ritiene di confermare la scelta pianificatoria contenente nel capitolo 5.13 del PFVP, relativamente all'individuazione dei criteri per l'istituzione delle ZAC, imbandendo una puntuale definizione cartografica solo dopo l'acquisizione dell'istituto da parte del soggetto interessato e del necessario coinvolgimento dell'ATC e del consenso del proprietario dei fondi.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.	



22	<p>selvaggina</p> <p>Conferma nella prossima pianificazione del cd. campo cani esistente, nella tipologia temporaneo con sparo e immissioni di selvaggina</p> <p>Richiesta di deroga del divieto di allevamento oltre gli 800 m, anche per i cd. campi cani, come previsto per le AA.TT.V.</p>	<p>Conferente (parzialmente) ma non accoglibile in quanto comunque la tipologia "ZAC con sparo" è di pertinenza del PFVR. Si ritiene tuttavia di confermare la scelta pianificatoria contenente nel capitolo 5.13 del PFVP, relativamente all'individuazione dei criteri per l'istituzione delle ZAC, imbandendo una puntuale definizione cartografica solo dopo l'acquisizione dell'istanza da parte del soggetto interessato, del necessario coinvolgimento del Comprensorio alpino e del consenso del proprietario dei fondi.</p>	<p>La contraddeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
24	<p>Richiesta di deroga del divieto di immissioni di selvaggina di allevamento oltre gli 800 m, anche per i cd. campi cani, come previsto per le AA.TT.V.</p>	<p>Non conferente al PFVP.</p>	<p>La contraddeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
27	<p>Richiesta di modifica del paragrafo 5.21.2 a pag. 594 della proposta di PFVP "Individuazione delle specie oggetto di ripopolamento e delle modalità di immissione di fauna" prevedendo l'emissione del riferimento alla fascia di rispetto di 1000 m e la previsione per gli istituti a gestione privatistica di collina della verifica della vocazionalità alla fauna alpina in sede di rinnovo e al piano di gestione e assetto.</p>	<p>Conferente ma non accoglibile in quanto in contrasto con le linee di indirizzo emanate dalla Regione Veneto nel PFVR e DPI che in particolare prevedono le specifiche prescrizioni in ordine alle immissioni di selvaggina incluse quelle effettuate dagli istituti venatori pubblici.</p>	<p>La contraddeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
29	<p>Richiesta di modifica del paragrafo 5.21.2 a pag. 594 della proposta di PFVP "Individuazione delle specie oggetto di ripopolamento e delle modalità di immissione di fauna" prevedendo l'emissione del riferimento alla fascia di rispetto di 1000 m e la previsione per gli istituti a gestione privatistica di collina della verifica della vocazionalità alla fauna alpina in sede di rinnovo e al piano di gestione e assetto.</p>	<p>Conferente ma non accoglibile in quanto in contrasto con le linee di indirizzo emanate dalla Regione Veneto nel PFVR e DPI, che in particolare prevedono specifiche prescrizioni per le immissioni faunistiche, incluse quelle effettuate nelle aziende faunistico venatorie.</p>	<p>La contraddeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
30	<p>Richiesta di riduzione della ZRC "Ladisa" riportandola sui confini attuali e compensazione con l'istituzione di una nuova ZRC nei comuni di Povegliano e Villafranca lungo il confine ovest del tracciato del nuovo accordo stralciale denominato "Grezzanella".</p>	<p>Conferente ma non accoglibile in quanto in contrasto con le linee di indirizzo di pianificazione. La proposta ZRC "Ladisa-Grezzano" ha una superficie TASP di 125,46 ettari, includendo al suo interno anche una parte del sito SIC/ZPS "Palud di Povegliano", che invece nella proposta di modifica verrebbe escluso da tale vincolo. L'elabora estensione della prevista ZRC "Ladisa-Grezzano" è inoltre garantita di una maggiore tutela del territorio e di una più efficace azione di dispersione della fauna protetta nelle zone circostanti destinate alla gestione programmatica della caccia.</p>	<p>La contraddeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
31	<p>Richiesta di ricondurre i confini della</p>	<p>Non conferente al PFVP</p>	<p>La contraddeduzione espressa è coerente con i</p>	<p>Si prende atto del</p>



	linea della zona Alpi per quanto riguarda il Balbo, a quello attualmente in vigore, ad eccezione del tratto lacustre annesso San Vigilio e del tratto fra i comuni di Garda e Costermano.		contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	parere del valutatore.
33	Inserimento della marmotta tra le specie cacciabili. Introdurre al paragrafo 5.19 (pag. 530) della proposta di PFVP, specifici criteri per l'individuazione del recupero del pascolo in quota, prevedendo la ferogazione dei contributi agli imprenditori agricoli singoli e associati che effettuino il miglioramento dei pascoli in quota.	Non coerente al PFVP	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale	Si prende atto del parere del valutatore. Si prende atto del parere del valutatore.
34		Coerente accoglibile. Il recupero dei pascoli in quota, da effettuarsi sulla base di criteri tecnici successivamente fissati dalla Provincia, costituisce indubbiamente un intervento di miglioramento ambientale utile per la fauna selvatica, da tenere in considerazione ai fini dell'erogazione di possibili ed eventuali contributi.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità	
35	Eliminare i valichi alpini denominati Bocca di Navene e Lumini.	Coerente ma non accoglibile in quanto il PFVP non individua alcun valico.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale	Si prende atto del parere del valutatore.
41	Contrarietà all'ampliamento dell'oasi del Basso Garda	Coerente e parzialmente accoglibile con proposta di riduzione dell'oasi lungo il confine meridionale con spostamento di 500 m dalla linea di sponda in relazione alla forte antropizzazione del territorio e contestuale incremento di area protetta con ampliamento dell'oasi del Frassinò e di eventuali altri siti vietati alla caccia (oasi o ZRC). La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio	Si prende atto del parere del valutatore.
42	Richiesta di traspozione della proposta oasi "Scaudervara-Zerpa" (alveo fiume Adige) in considerazione delle scarse varietà specifiche, sia botaniche che faunistiche presenti, al fine, in particolare, di consentire il mantenimento dell'attuale zona di addestramento cani senza sparatoria e utilizzazione dei cacciatori locali.	Coerente parzialmente accoglibile. L'oasi in questione è stata istituita interamente sul SIC "Fiume Adige tra Verona Este e Badia Polesine" e ha una superficie TASP di 106,45 ettari. L'attuale zona destinabile all'addestramento cani per la quale il Comune di Ronco all'Adige chiede lo scorporo dell'oasi possiede un'estensione di circa 10 ettari e comunque è caratterizzata da territorio adatto all'attività agricola e pertanto, ancorché appartenente al SIC, non di rilevanza naturalistica. Si ritiene pertanto di poter accogliere la richiesta solo per tale limitata porzione precisando comunque che le eventuali richieste di istituzione a "campo cani" dovrà essere accompagnata dalla Valutazione di incidenza ambientale. Le superfici scoperte verranno recuperate attraverso l'ampliamento di altre oasi e ZRC provinciali. La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla V/IncA.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio	Si prende atto del parere del valutatore.
43	Conferma nella prossima pianificazione del cd. campo cani esistente (sito all'interno della proposta oasi Scaudervara-Zerpa, nella tipologia permanentemente senza sparatoria e senza emissioni di qualsiasi tipo di selvaggina.	Coerente ma non accoglibile. Si ritiene di confermare la scelta pianificatoria contenente nel capitolo 5.13 del PFVP, relativamente all'individuazione dei criteri per l'istituzione delle ZAC, rimandando una puntuale definizione cartografica solo dopo l'acquisizione dell'istanza da parte del soggetto interessato e del necessario coinvolgimento dell'ATC e del consenso del proprietario dei fondi.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
44	Richiesta di istituzione di oasi di protezione in 4 aree, di cui 2 incluse nel sito SIC dell'Adige, e precisamente: in oasi Scaudervara-Zerpa, nella tipologia permanentemente senza sparatoria e senza emissioni di qualsiasi tipo di selvaggina.	Coerente parzialmente accoglibile limitatamente alle proposte n. 3 (Naviglio Busse loc. Rosta nei pressi dell'aeroporto di Vignanello) e n. 4 (Bosco del Tartaro a valle della s.p. Legnago-Castelmassa). In particolare, per quanto riguarda l'oasi del Bosco del Tartaro si tratterebbe dell'ampliamento dell'oasi già individuata nel PFVP caratterizzata da un TASP di 78,67 ettari. L'oasi sul Busse sarebbe invece di nuova istituzione, ancorché di dimensioni limitate.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFVP non rientrando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore.



<p>Castagnaro e in six Adige da Legnago a Terrazzo; la terza oasi nella zona "La Rosta" sul naviglio Busè e un'altra al Bosco del Tartaro a valle della sp 9 Legnago-Castelmassa.</p>	<p>Conferente e parzialmente accoglibile con proposta di riduzione dell'oasi lungo il confine meridionale con spostamento di 500 m dalla linea di sponda in relazione alla forte antropizzazione del territorio e contestuale incremento di area protetta con ampliamento dell'oasi del Frassinò e di eventuali altri siti vegetali alla caccia (oasi o ZRC). La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale.</p>	<p>La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
<p>Contrarietà all'impimento dell'oasi Basso Garda rispetto agli attuali (PFVR 2007-2012) confini. In alternativa all'attuale proposta di ampliamento contenuta nel PFVP si chiede eventualmente di prevedere l'istituzione di un'oasi tra quella del Frassinò e quella attuale del Basso Garda</p>	<p>Conferente ma non accoglibile in quanto incoerente con le scelte pianificatorie adottate e inoltre, comunque, lo studio di incidenza ambientale ha già previsto le misure atte ad annullare ogni possibile incidenza su tutte specie di interesse comunitario.</p>	<p>La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
<p>Proposta di istituzione di una nuova oasi di protezione sul Monte Pastello, da far coincidere con il sito SIC IT3210021</p>	<p>Conferente accoglibile. L'ampliamento richiesto consiste in 279,62 ettari e interessa un'estesa area boscosa, andando ad interessare le superfici attualmente tutelate, ma che sono state escluse dall'oasi prevista nel nuovo PFVP.</p>	<p>Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
<p>Richiesta di sospensione, per i prossimi anni 2014-2017, del rilascio in natura di lepri provenienti da allevamenti; con la stessa nota si propone di aumentare i fondi in bilancio per rifondere gli agricoltori dai danni da fauna selvatica.</p>	<p>Conferente ma non accoglibile in quanto il PFVP, pur non prevedendo il divieto assoluto di immissioni per il periodo di validità, individua specifiche limitazioni, tra cui in particolare il divieto di liberazione di lepri adulte dopo il 31 agosto ("pronta caccia").</p>	<p>La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
<p>Richiesta di previsione del divieto di istituzione di qualsiasi AA.T.T.V. su tutta la provincia di VR, e conseguente revoca anche di quelle attuali.</p>	<p>Non conferente al PFVP. Il PFVR fissa i criteri per l'istituzione e rinnovo delle aziende agro-turistiche venatorie ai quali la Provincia dovrà attenersi in fase di rilascio della concessione; fase comunque successiva all'approvazione del PFVR. I requisiti tra l'altro sono già contenuti nella normativa statale e regionale in materia di prelievo venatorio.</p>	<p>La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
<p>Tutto il biotopo Palude del Fanelletto va interamente costituito in oasi con una fascia di rispetto esterna che si estenda per almeno 250 m dai suoi confini naturali</p>	<p>Conferente ma non accoglibile in quanto lo studio di incidenza ha già previsto idonee e specifiche misure per annullare ogni possibile incidenza sulle specie di interesse comunitario.</p>	<p>La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
<p>Il biotopo denominato Sguazzo del Vallese va ulteriormente protetto con l'ampliamento dell'oasi sui lati occidentale e settentrionale, dotandolo</p>	<p>Conferente ma non accoglibile in quanto incoerente con le scelte pianificatorie adottate e inoltre, comunque, lo studio di incidenza ha già previsto idonee e specifiche misure per annullare ogni possibile incidenza sulle specie di interesse comunitario.</p>	<p>La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>



	<p>di una fascia di rispetto esterna di almeno 250 m di larghezza.</p>		<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
52	<p>Si critica la scelta di modificare il perimetro della Zona faunistica delle Alpi</p>	<p>Non conferente al PFVP</p>	<p>La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP</p>
56	<p>Le attività venatorie nelle A.A.T.T.V.V o nelle ZAC, prolungate oltre la normale chiusura venatoria poco si concilia con attività turistico-ricreative delle montagne ed inoltre possono entrare in conflitto con i progetti attuati dai Comprensori alpini (es. progetto sterna)</p>	<p>Conferente al PFVP solo per quanto riguarda le ZAC senza sparo; non accoglibile. Sia la Regione, per quanto attiene le le AATTV e le ZAC con sparo, sia la Provincia per quanto riguarda le ZAC senza abbattimento fauna, hanno regolamentato in modo puntuale tali attività prevedendo una serie di limitazioni, come il divieto di immissioni oltre gli 800 m, l'obbligo del parere del Comprensorio, le limitazioni specifiche per le zone SIC/ZPS.</p>	<p>La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>
59	<p>Prevedere la possibilità di istituire aree di rispetto da parte anche dei Comprensori alpini.</p>	<p>Non conferente al PFVP. Tale possibilità è stata comunque contemplata nel Piano faunistico venatorio regionale.</p>	<p>La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale</p>
62	<p>Riduzione dell'oasi "Val Gallina-Borago" con mantenimento degli attuali confini (PFVP 2007-2012) per quanto riguarda il territorio dell'ATC1; la nuova proposta di PFVP ha previsto l'ampiammento dell'oasi sull'intero sito SIC.</p>	<p>Conferente accoglibile. Tale territorio, pur essendo classificato quale SIC, è attualmente interessato alla caccia con paricolare riferimento al daino e al cinghiale. Per quanto riguarda il daino vi è localmente una popolazione interessata dal prelievo venatorio con finalità di immissione dei nuclei costituiti, come suggerito dall'ISPR, mentre invece non è stato autorizzato dall'istituto il piano di eradicazione richiesto dalla Provincia. La previsione dell'istituzione dell'oasi anche in tale zona potrebbe portare ad un incremento del daino e alla sua dispersione nelle zone limitrofe. Per tali ragioni si ritiene di poter accogliere la richiesta, stabilendo che le superfici escluse dall'oasi (566,62 ha) vengano comunque interamente recuperate all'interno del territorio dell'ATC 1, ma soprattutto dell'ATC 2, sia attraverso l'istituzione/ampiammento di nuove oasi (oasi del Pontron, ampiammento oasi Musella e della stessa oasi Val Gallina-Borago verso est), sia favorendo l'ampiammento di ZRC. La modifica in questione, per il fatto che interessa un sito della Rete Natura 2000, sarà sottoposta alla V.I.n.C.A.</p>	<p>La controdeduzione espressa è coerente con gli obiettivi di sostenibilità e con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio</p>
63	<p>Riduzione dell'oasi "Val Gallina-Borago" con mantenimento degli attuali confini (PFVP 2007-2012) per quanto riguarda il territorio dell'ATC2; la nuova proposta di PFVP ha previsto l'ampiammento dell'oasi a nord sull'intero sito SIC.</p>	<p>Conferente accoglibile. Vagano le stesse considerazioni della sopraccitata osservazione dell'ATC n. 1 prot.n. 109340 del 11/11/2013.</p>	<p>La controdeduzione espressa è coerente con gli obiettivi di sostenibilità e con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, andando a garantire la presenza di istituti di protezione sul territorio</p>
64	<p>Riduzione dell'oasi "Cave Moneta e Bionde" al perimetro delle cave Moneta.</p>	<p>Conferente ma non accoglibile. L'oasi "Cave Moneta e Bionde" è costituita da due zone umide in stretto rapporto tra loro, avente TASP complessiva pari a 99,68 ettari. L'ATC 4 chiede il ridimensionamento dell'oasi a poco meno di 19 ettari complessivi di TASP sullo stesso perimetro delle cave Moneta, prevedendo tra l'altro di recuperare tali superfici protette in altre oasi della Provincia, tra cui in particolare quella del Besso Lago. Tra l'altro la cave Bionde, pur essendo separata dalla cave Moneta, è funzionale alla stessa. Da rilevare inoltre che proprio sulla cave Moneta vi è un progetto comunale di valorizzazione del sito dal punto di vista naturalistico e della sua fruizione.</p>	<p>La controdeduzione espressa è coerente con gli obiettivi di sostenibilità e con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, confermando le scelte pianificatorie già effettuate</p>

